



CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 104 del 22-11-2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016 - 2018 e piano occupazionale anno 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello	SINDACO	
Letizia Angela	VICESINDACO	Assente
Marino Concetta	ASSESSORE	
Musone Angelo	ASSESSORE	
Paoella Antonietta	ASSESSORE	
Rossano Tommaso	ASSESSORE	
Salzillo Nicola	ASSESSORE	
Trombetta Gabriele	ASSESSORE	

Presenti: 7

Assenti : 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza il SINDACO Antonello Velardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l'argomento in oggetto;

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016 - 2018 e piano occupazionale anno 2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI STAFF RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che con:

- deliberazione commissariale n.136 del 08/03/2016 veniva approvato il programma triennale del fabbisogno del personale **anni 2016-2018** e relativo piano assunzionale 2016;
- che con successive deliberazioni commissariali, ultima la delibera di G.C. n.56 del 30/09/2016 è stato integrato il suddetto programma triennale del fabbisogno del personale **anni 2016-2018** e relativo piano assunzionale 2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 14 novembre 2016 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente riformulata in n.4 Settori e n. 6 Uffici di Staff, adottata in linea con le finalità indicate nella delibera di G.C. n. 12 del 04/08/2016 e nelle more della rideterminazione della dotazione organica da effettuare con la revisione generale dell'assetto organizzativo dell'Ente e del relativo Regolamento degli uffici e servizi;

Considerato che le restrizioni progressivamente introdotte dal legislatore sulla spesa del personale, stratificatesi da alcuni anni or sono, per il costante e crescente coinvolgimento degli enti locali nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, hanno messo a dura prova l'intero assetto organizzativo del Comune di Marcianise facendo registrare una diffusa situazione di carenza di personale, in particolare, per le figure professionali di vertice;

Dato atto che è emersa la necessità di apportare alcune integrazioni al suddetto piano:

- a) Ricorso all'istituto del comando per n.1 cat. D3 con compiti di Sicurezza e Vigilanza fino al 31/12/2018;
- b) Ricorso all'istituto del comando per n.1 cat.D3 da assegnare all'Area tecnica fino al 31/12/2018;
- c) Assunzione di n.1 cat.D1 nell'area tecnica mediante l'istituto della mobilità ex art.30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- d) Assunzione di n.1 cat. D3 nell'area tecnica mediante l'istituto della mobilità ex art.30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- e) Ricorso all'utilizzo, in assegnazione temporanea part-time, di personale dell'Area dirigenziale di altre Amministrazioni in applicazione dell'art.30 comma 2- sexies del D. Lgs. N.165/2011, da assegnare all'Ambito C05 in qualità di Coordinatore fino al 30/06/2017;

Dato atto che il prossimo 31 dicembre avrà termine l'incarico a scavalco presso il Comune di Marcianise dell'Ing. Gennaro Spasiano;

Visto che con la suddetta modifica della struttura organizzativa dell'Ente sono stati accorpati in un unico settore i Lavori Pubblici e l'Urbanistica conferendo all'Ing. Spasiano, con decorrenza 14/11/2016, l'incarico del III Settore "*Lavori pubblici - Patrimonio – Urbanistica – Ambiente – Ecologia – Tutela del Territorio – SUAP*";

Tenuto conto che per assicurare il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, evitare danno all'azione amministrativa (la mancanza del dirigente non renderebbe possibile l'adozione degli atti di competenza dirigenziale, l'attività generale di coordinamento del servizio, la resa dei pareri di regolarità tecnica ed in generale assicurare l'esigenza della continuità nelle funzioni del servizio avente particolare e delicata rilevanza, a concreto rischio di paralisi amministrativa per l'assenza del responsabile) e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione delle attività istituzionali e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, il conferimento dell'incarico di dirigente del predetto Settore assume rilevanza prioritaria ed urgente;

Ritenuto necessario prorogare il conferimento di un incarico a scavalco condiviso di Dirigente Tecnico per ulteriori 4 (quattro) mesi a decorrere dal mese di 1 gennaio 2017 con oneri a carico del Comune di

Marcianise nella misura massima di 1/3, nelle more dell'attivazione delle procedure necessarie per la copertura del posto;

Ricordato, inoltre, il quadro di riferimento delle norme in materia di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, attualmente, così costituito:

- l'art. 91 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;
- l'art. 6 - comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 6 - comma 4 bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 150/2009, dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art.19 - comma 8 della L. n.448/2001 dispone che gli Organi di Revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art.1, comma 557 della Legge finanziaria 2007 (L.296/2006) s.m.i., prevede che le autonomie locali, nel concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, assicurino la riduzione della spesa del personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;
- il comma 557 ter dell'art. 1 della soprarichiamata legge n. 296/2006, secondo cui, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.n.133/2008 consistente nel divieto rivolto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale;
- il comma 557 quater, introdotto dal d.l. n. 90/2014, che prevede il nuovo parametro di contenimento della spesa del personale, da assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, consistente nel valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della l. n. 114/2014.
- l'art.3 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n.114/2014, in tema di spese di personale e limiti assunzionali, il quale prevede che:
- negli anni 2016 e 2017 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 80% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 5);
- la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100% a decorrere dall'anno 2018 (comma 5)
- gli enti locali, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 %, possono procedere a decorrere dall'anno 2015 ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio (comma 5-quater);
- restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 5);
- ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"(comma 557 - quater);

Precisato:

- che l'[art. 4, comma 3, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#), ha introdotto, nel corpo del comma 5 dell'[art. 3 D.L. 90/2014](#), dopo le parole "cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile", la seguente frase: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".

- che detta disposizione è tutt'ora vigente e che pertanto, al di là delle sopravvenute disposizioni normative di cui alla Legge di stabilità 2016, che fanno riferimento alle cessazioni dell'anno precedente (di seguito riportate), la Corte dei Conti (sezione controllo Lombardia n.118/2016 e sez. controllo Molise parere n. 63/2016) ha ritenuto impregiudicata la possibilità di utilizzare ai fini assunzionali i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà riferite al triennio precedente.

Visto l'art.1, comma 424, della Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) secondo cui "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle".

Vista la Circolare n.1 del 29.01.2015 emessa dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie che, nel fornire le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni concernenti l'assorbimento del personale delle Province ex art.1, comma 424, L. n.190/2014, sancisce il divieto per gli Enti locali di avviare procedure di mobilità volontaria, se non per l'acquisizione dei dipendenti provinciali che, in ogni caso, dovrà avvenire nel rispetto dei risparmi di spesa per cessazioni avvenute nel 2014 e nel 2015 e nelle percentuali previste dall'art.3, comma 5, D.L. n.90/2014.

Visto l'art.1, comma 228, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo cui gli Enti locali soggetti al patto di stabilità possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Rilevato che, ai sensi del comma da ultimo richiamato, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di Area Vasta destinato a funzioni non fondamentali si applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014.

Visto l'art.1, comma 324, della Legge di Stabilità 2016, secondo cui le ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla mobilità di cui all'art.1, comma 424, L. n.190/2014.

Visto l'art.16 del D.L. n.113/2016 con cui è stato abrogato l'art.1 comma 557 lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il conseguente venire meno dell'obbligo di riduzione del rapporto spesa del personale su spesa corrente, il cui rapporto, ogni anno, avrebbe dovuto essere confrontato con il valore medio avuto nel periodo statico 2011-2013 e in caso di superamento, a prescindere da eventi eccezionali, inibiva la possibilità di assunzioni a qualsiasi titolo da parte degli enti locali.

Rilevato che il comma 1 ter dell'ultimo menzionato articolo stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni possono riattivare le procedure di mobilità.

Preso atto dunque che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali, fino al completamento della ricollocazione nel relativo ambito regionale del personale degli Enti di Area Vasta in mobilità, dovranno destinare tutti i loro risparmi assunzionali relativamente agli anni 2015 – 2016 al predetto riassorbimento, con l'unica eccezione per l'assunzione dei vincitori dei propri concorsi conclusi entro il 31 dicembre 2014 e che ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata in violazione di quanto disposto non potrà che considerarsi nulla.

Preso atto, quindi, che, in base alla vigente normativa, gli enti locali possono negli anni 2016 e 2017 procedere, al termine della ricollocazione a livello regionale dei dipendenti in soprannumero, ad assunzioni dall'esterno a tempo indeterminato nei limiti dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ai trienni rispettivamente precedenti.

Evidenziato che in base alla vigente normativa, gli enti locali possono negli anni 2016 e 2017 procedere, a seguito del ricollocamento a livello regionale del personale provinciale soprannumerario nella percentuale del 90%, all'acquisizione di personale mediante mobilità esterna volontaria ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art.1, comma 557, L. n. 296/2006 e dei vincoli di finanza pubblica.

Richiamato l'art.11, comma 4 bis, del D.L. n.90/2014, nel testo convertito nella Legge n.144/2014, che, in materia di limiti di spesa per forme di assunzione a tempo determinato o impiego flessibile, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con parere n.2/2015, prevede, che gli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione della spesa del personale, devono rispettare, anziché il vincolo di cui all'art. art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Preso atto che l'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 113/2016 ha modificato la richiamata disposizione escludendo dall'ambito di applicazione del limite di spesa ivi previsto le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto:

- che con delibera del Commissario Straordinario n. 102 del 02/03/2016, adottata con i poteri di cui all'art. 48 del D.Lgs. n°267/00, nelle more della rimodulazione definitiva del nuovo piano da adottare, è stato prorogato per il triennio 2016/2018 l'efficacia del piano provvisorio di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006);
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 103 del 02/03/2016, adottata con i poteri di cui all'art. 48 del D.Lgs. n°267/00, è stata effettuata per l'anno 2016 la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- che con delibera di G.C. N.57 del 05/02/2016, tra l'altro, è stata confermata la vigente dotazione organica così come risultante dalla deliberazione di G.C. 467/2011;
- che con deliberazione di G.C. n.99 del 14 novembre 2016 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;

Dato atto che dalla tabella dei parametri di cui al D.M. 18/02/2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06/03/2013 è risultato che questo Ente trovasi nella situazione di deficitarietà strutturale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare l'art.243 comma 1 che testualmente recita: *“Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria”*.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142 - Regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (13G00186);

Letto in particolare l'art.5 comma 5 e 6 del suddetto Decreto che così recita: *“Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico, sulla base degli atti prodotti:*

a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7, del testo unico, e sulle procedure di cui agli articoli 268-bis e 268-ter, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;

b) fatto salvo quanto previsto al comma 2, esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;

c) approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati.”

Dato atto che essendo Ente strutturalmente deficitario è soggetto, ai sensi della richiamata normativa, al controllo centrale sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;

Considerato che il Comune di Marcianise ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno 2015 ed i vincoli sulla spesa del personale (e pertanto non vige il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 6/8/2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/6/2008, n. 112, previsto per gli enti che non hanno rispettato il patto nell'anno precedente);

Viste:

- la Deliberazione Commissariale nr. 228 del 03.06.2016 ex art. 42 TUEL con la quale è stato

approvato, tra l'altro, il Bilancio di Previsione 2016- 2018 e s.m.i;

- la Deliberazione Commissariale nr.359 del 28/06/2016 ex art. 48 TUEL con la quale è stato approvato, tra l'altro, il Piano esecutivo di gestione 2016- 2018 e s.m.i.;

Precisato che la programmazione triennale può essere rivista in relazione a nuove o diverse esigenze, connesse agli obiettivi ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella P.A.;

Ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra espresse, integrare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2016-2018;

Preso atto dell'obbligo di informativa del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria ai sensi all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Integrare** il programma triennale del fabbisogno del personale **anni 2016-2018** e relativo piano assunzionale 2016, approvato con deliberazione di G.C. n.56 del 30.9.2016, prevedendo:
 - a) Ricorso all'istituto del comando per n.1 cat.D3 con compiti di Sicurezza e Vigilanza fino al 31/12/2018;
 - b) Ricorso all'istituto del comando per n.1 cat.D3 da assegnare all'Area tecnica fino al 31/12/2018;
 - c) Assunzione di n.1 cat.D1 nell'area tecnica mediante l'istituto della mobilità ex art.30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - d) Assunzione di n.1 cat. D3 nell'area tecnica mediante l'istituto della mobilità ex art.30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - e) Ricorso all'utilizzo, in assegnazione temporanea part-time, di personale dell'Area dirigenziale di altre Amministrazioni in applicazione dell'art.30 comma 2- sexies del D. Lgs. N.165/2011, da assegnare all'Ambito C05 in qualità di Coordinatore fino al 30/06/2017;
 - f) Proroga dello scavalco condiviso di Dirigente Tecnico per mesi quattro (4) a decorrere dal mese di gennaio 2017 con oneri a carico del Comune di Marcianise nella misura massima di 1/3.
- 2. Dare atto** che la spesa relativa al programma appena approvato è stata già prevista nella variazione del Bilancio 2016/2018 di cui alla proposta della Giunta al Consiglio Comunale iscritta al punto immediatamente successivo dell'o.d.g. della seduta odierna di G.C.
- 3. Dare atto** che:
 - per le assunzioni di cui al precedente punto 1 lett.c) e d) sono utilizzati i residui delle facoltà assunzionali provenienti dall'anno 2014 (collocamento a riposo 2013), giusta prospetto allegato sotto la lettera "A"
 - il programma del fabbisogno del personale 2016/2018 e relativo piano assunzionale 2016, così come integrato al precedente punto 1), consente il rispetto dei vincoli previsti all'art.1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557 -quater della L. 296/2006 e dell'art.9, comma 28, della legge n.122/2010.
- 4. Dare atto, inoltre, che:**
 - le assunzioni per mobilità ex art.30 del D. Lgs. n.165/2001, previste dal presente programma, gravano sui resti assunzionali dell'anno 2014 (cessazioni 2013) che, per espressa previsione normativa, non sono vincolati al riassorbimento del personale degli enti di area vasta e, a livello di finanza pubblica complessiva il saldo è positivo, posto che il Comune decide di perdere capacità assunzionale, assumendo, mediante mobilità, personale già in servizio presso altro ente, piuttosto che da soggetto esterno.
L'operazione, inoltre, non contrasta con il riassorbimento del personale degli enti di area vasta, poiché incide su spazi assunzionali che, in base all'interpretazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n.26/2015QMIG, non sono riservati a questi ultimi (Corte dei Conti –Sez. reg. di controllo per la Lombardia n.127/2016 PAR del 13/04/2016).
- 5. Di trasmettere** il presente provvedimento alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Di avviare, nelle more dell'acquisizione del parere della predetta Commissione, le procedure** per la realizzazione del suddetto piano assunzionale 2016 subordinando il perfezionamento delle stesse all'esito del citato parere.

7. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Staff Gestione Risorse Umane per l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali.
8. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
9. Trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti per l'acquisizione del prescritto parere, al cui esito, unitamente al parere della predetta Commissione, sarà subordinato il perfezionamento delle procedure.

Il Responsabile Ufficio di Staff Gestione Risorse Umane
F.to Onofrio Tartaglione

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Marcianise, 17-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
F.to Onofrio Tartaglione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Marcianise, __-__-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Salvatore Zinzi

LA GIUNTA COMUNALE

✓ Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: **“INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016 - 2018 e piano occupazionale anno 2016”**;

✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sopra riportati;

Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
2. Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Allegato "A" alla deliberazione di G.C n° 104 del 22-11-2016

PIANO OCCUPAZIONALE 2016 E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2016/2018

PROGRAMMA ASSUNZIONI DI PERSONALE PER MOBILITA' VOLONTARIA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

n.	Profilo Professionale	cat.	P.E.c.	Orario	Settore	Servizio/Ufficio	Modalità copertura posto	Data prevista	Spesa 2016 (*) assunzioni a tempo indeterminato (**)		
									O/D retr. fondam.	Val.medio access.(***)	O/R e IRAP
1	Funzionario	D3	D3	36	III		Mobilità volontaria – art.30 D.Lgs. 165/2001	Dicembre 2016	26.623,44	5.964,91	12.131,40
1	Istruttore Direttivo	D	D1	36	III		Mobilità volontaria – art. 30 D.Lgs. 165/2001	Dicembre 2016	23.161,96	5.964,91	10.809,65
							Previsione spesa assunti a tempo indeterminato 2016 per trattamento economico Fondamentale, accessorio medio e oneri riflessi a carico Ente		49.785,40	11.929,82	22.941,05
							Totale previsione spesa assunti a tempo indeterminato 2016				84.656,27
							Residui facoltà assunzionali anno 2014 non utilizzati (80% della spesa annua cessati 2013)				109.794,99
							Residui ancora disponibili anno 2014 (C. 109.794,99 – 84.656,27)				25.138,72
(*) la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere riportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione.											
(**) Costo da valorizzare per personale assunto a tempo indeterminato. Costo da non valorizzare per assunti categorie protette (quota d'obbligo)											
(***) Convenzionalmente è assunto come quota media individuale di retribuzione accessoria per il personale nuovo assunto 2016 il medesimo valore del salario medio calcolato con riferimento al personale cessato nel 2015.											

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to Antonello Velardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Onofrio Tartaglione

N. **30452**

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 30452 in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall'articolo 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 23-11-2016

IL RESPONSABILE
F.to Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal 23-11-2016 al __-__-2016 ed è divenuta esecutiva il __-__-2016.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 23-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Onofrio Tartaglione

Copia uso amministrativo

Marcianise, 23-11-2016

IL RESPONSABILE